

**Registro Generale n. 50 Del 04/09/2024**

**ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA "39° CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE AIMANC", ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE S.S.D GIOMAS" - SABATO 07 SETTEMBRE 2024.**

**IL RESPONSABILE**

**VISTA** la richiesta pervenuta dalla S.S.D. GIOMAS di Cavaion Veronese (VR), prot. n. 15175 del 17.07.2024, tesa ad ottenere le autorizzazioni per la competizione ciclistica denominata "39° *Campionato Nazionale Forense AIMANC*", che si terrà sabato 07 settembre 2024;

**VISTA** la nota inviata dalla provincia di Verona pervenuta in data 15.02.2024 e acquisita al n. 3431 del Prot. generale dell'Ente;

**VISTO** il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che si svolgerà tra via Ferrazze e via Brolo Musella;

**VISTO** il nulla osta rilasciato da questa Amministrazione con proprio protocollo n. 17092 del 20.08.2024 per lo svolgimento, su tratti di strada di competenza di questo Ente, della manifestazione ciclistica in oggetto indicata, organizzata dalla S.S.D. GIOMAS di Cavaion Veronese (VR) per il giorno di sabato 07.09.2024;

**VISTA** l'autorizzazione della Provincia di Verona con la quale si autorizza la manifestazione, con determina n. 2492 del 12.08.2024 acquisita al prot. n. 16778 del 13.08.2024;

**VISTA** l'ordinanza della Prefettura di Verona proc. n. 3312/2024 del 28.08.2024, registrata al prot. n. 17692 del 29.08.2024 di sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada territorialmente di competenza ed interessati dalla competizione in argomento;

**RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 15/01/2002 n. 9, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

**VISTO** il D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;

**VISTI** gli articoli 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503;

**VISTA** la competenza all'adozione del presente provvedimento da parte del Segretario Generale, in attuazione del decreto sindacale prot. n. 24312 del 28.12.2023 (nomina del Responsabile del Settore Polizia Locale) il quale prevede che, in caso di assenza del suddetto capo settore, le relative funzioni vengano svolte per l'appunto dal Segretario Generale;

### **ORDINA**

- la sospensione temporanea della circolazione per il giorno sabato 7 settembre 2024, dalle ore 08.30 alle ore 11.00, per la parte del percorso della competizione sui tratti di strada di propria competenza (via Ferrazze e via Brolo Musella) così come programmato dagli organizzatori della gara nella tabella di marcia della manifestazione di cui alla richiesta prot. n. 15175 del 17.07.2024;
- nel giorno di gara, in ciascun punto del percorso da essa interessato, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica".

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione inoltre:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti durante le fasi di passaggio degli stessi;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose del personale dell'organizzazione addetto;
- è fatto obbligo ai conducenti di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti;
- i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza e soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione.

### **SI DISPONE**

altresì che:

- la gara sia a completo carico dell'Organizzazione che dovrà provvedere a gestire la viabilità

con proprio personale incaricato;

- l'organizzazione predisporrà pertanto un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica, in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento 27/11/2002 (n. 29) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- l'organizzazione provvederà alla pronta rimozione di eventuali cartelli o segnali da essi stessi apposti ai fini del passaggio degli atleti;
- l'adozione della presente ordinanza è subordinata agli atti autorizzativi della manifestazione di competenza di altro Ente.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata dagli organizzatori avvalendosi altresì anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e conseguente esecuzione, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Veneto nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione e conseguente esecuzione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e conseguente esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37/3° comma del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada", si precisa che avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le decisioni di merito, con le formalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

La presente ordinanza viene inviata per l'esecuzione a:

- Presidente pro-tempore della S.S.D. GIOMAS ([ssdgiomas@pec.it](mailto:ssdgiomas@pec.it); [ssdgiomas@gmail.com](mailto:ssdgiomas@gmail.com));
- Messi Comunali - sede;
- Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili - sede;
- Protezione Civile – sede ([giovanni.governo@tiscali.it](mailto:giovanni.governo@tiscali.it));
- Responsabile del Settore Ecologia e Manutenzioni - sede;

- Comando VV.FF. di Verona ([com.verona@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.verona@cert.vigilfuoco.it));
- Centro Operativo del “118” ([suem.aovr@pecveneto](mailto:suem.aovr@pecveneto); [suem@aovr.veneto.it](mailto:suem@aovr.veneto.it)  
[info@crocebluverona.it](mailto:info@crocebluverona.it));
- Comando Polizia Locale - sede;
- Comando Stazione Carabinieri di San Martino B. A. (Vr);
- Assessore alla viabilità – sede;
- Provincia di Verona (pec: [viabilita.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:viabilita.provincia.vr@pecveneto.it)).

Della presente Ordinanza viene data notizia al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

San Martino Buon Albergo, 04/09/2024

Per il Responsabile del Settore  
Polizia Locale  
Comandante Coppola Castrese

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Maria Teresa Pezzuto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PEZZUTO MARIA TERESA

CODICE FISCALE: TINIT-PZZMTR74B48G039N

DATA FIRMA: 04/09/2024 09:46:24

IMPRONTA: 39623862636538656163343963656133656639383366363039643663663739643164356166373662